



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O

L A C O R T E D E I C O N T I

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE CALABRIA

composta dai seguenti Magistrati:

Rita Loreto Presidente

Sergio Vaccarino Giudice relatore

Carlo Efsio Marrè Brunenghi Giudice

ha pronunciato la seguente

SENTENZA NON DEFINITIVA

nel giudizio di conto iscritto al n. 22874 del registro di segreteria relativo al conto giudiziale n. 35016 relativo al consegnatario delle azioni della Società SIAL SERVIZI SpA, partecipata dalla Regione Calabria e reso dagli agenti contabili Marco Correggia, Simone Vanzillotta e Alessandro De Bernardo per l'esercizio finanziario 2016,

Esaminati gli atti e i documenti del giudizio;

uditi, all'udienza pubblica del 14 aprile 2021, il relatore Sergio Vaccarino, l'agente contabile Marco Correggia, il rappresentante della Regione Calabria Francesco Niccoli su delega del Dirigente generale del Dipartimento Economia e Finanze e il Pubblico Ministero Massimo Lupi, che ha concluso per l'improcedibilità del conto.

ritenuto in

FATTO E DIRITTO

Con relazione n. 1/2021, depositata il 14 gennaio 2021, il Magistrato

relatore sul conto, evidenziava che lo stesso era stato trasmesso dal Dipartimento Bilancio della Regione Calabria in data 24 aprile 2018, unitamente al Decreto dirigenziale n. 3778 del 20 aprile 2018 di approvazione e parifica dei conti degli Agenti contabili consegnatari di azioni di società partecipate.

Dal conto giudiziale e dalla documentazione acquisita agli atti emergeva quanto segue.

In data 22/12/2015 era stato approvato il bilancio di liquidazione della società, che è cessata in data 23/3/2016.

Il conto espone, per il 2016, una consistenza iniziale di n. 1.000 azioni, per un valore complessivo di euro 112.193,02, ed una consistenza finale, al 23 marzo 2016, pari a zero, a causa della già riferita liquidazione della Società, cancellata dal registro delle imprese in data 23 marzo 2016.

Il conto risulta vistato dal Dirigente del Dipartimento Bilancio Finanze Patrimonio della Regione Calabria e sottoscritto contestualmente dagli Agenti contabili Marco Correggia, Simone Vanzillotta ed Alessandro De Bernardo, componenti del Collegio Sindacale, designati dalla Regione Calabria quali agenti contabili in ragione dell'art. 8 della Legge regionale n. 22 del 5/10/2007.

Detta disposizione di legge regionale prevede che *"I soggetti nominati o designati dalla Regione o proposti dai rappresentanti della Regione nelle assemblee, quali componenti degli organi di amministrazione o dei collegi sindacali delle società a partecipazione regionale sono, a tutti gli effetti, agenti contabili a materia e rispondono, in tale qualità,*

della corretta gestione societaria. Gli stessi devono supportare adeguatamente la Regione nell'esercizio dei diritti di azionista, rendere annualmente il conto con le modalità e termini stabiliti dalla Giunta regionale e sono assoggettati alla giurisdizione della Corte dei conti nel rispetto della legislazione statale in materia, ferme restando le responsabilità previste dal codice civile”.

La disposizione in questione prevede dunque una singolare ipotesi di designazione collettiva, per una medesima gestione, di una pluralità di agenti contabili, senza peraltro contemplare i rapporti tra i medesimi, con riguardo per l'appunto agli obblighi connessi alla resa del conto giudiziale.

Per converso, l'ordinaria disciplina in materia di contabilità di Stato postula, per evidenti esigenze di responsabilizzazione dell'agente contabile e di correlata corrispondenza tra gestione del bene e regime di responsabilità, che ciascuna gestione sia assegnata ad un solo agente contabile e che questi soltanto debba rendere il conto giudiziale e sia dunque soggetto alle connesse responsabilità.

Inoltre ad avviso del magistrato relatore, la fattispecie in esame non può neanche essere assimilata all'ipotesi in cui all'agente contabile principale si affianchi un agente contabile secondario, prevista dall'art. 192 del R.D. n. 827/1924 (Regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato) che prevede che *“le riscossioni fatte ed i versamenti e pagamenti eseguiti da questi ultimi si concentrano nella contabilità dei primi”* e che i contabili secondari debbono rendere il conto giudiziale alla Corte dei conti *“da*

unirsi a corredo di quello del contabile principale”, in quanto “i contabili principali però non rispondono dei fatti dei contabili secondari, se non in quanto essi stessi siano imputabili di colpa o di trascuranza”.

Per contro, in assenza di una disposizione che autorizzi la designazione di un agente contabile secondario, qualora l'agente contabile si avvalga della collaborazione di ulteriori soggetti (art. 188 del R.D. n. 827/1924), questi non assumono la qualifica di agente contabile (e non sono quindi assoggettati alle connesse responsabilità), neppure in via di fatto (C. Conti, sez. I, sent. n. 361/2007), e non sono dunque tenuti ex se alla redazione del conto giudiziale.

Pertanto, il magistrato relatore riteneva necessario un preventivo vaglio collegiale di ammissibilità del conto *de quo* e della sua connessa giustiziabilità, avuto riguardo ai seguenti profili giuridico-fattuali:

1) la sottoscrizione congiunta del conto, da parte dei componenti del Collegio dei revisori Marco Correggia, Simone Vanzillotta ed Alessandro De Bernardo, avuto riguardo alla ordinaria riconducibilità di ogni gestione alla responsabilità (e dunque alla sottoscrizione) di un unico agente contabile in quanto avente il maneggio del pubblico bene ed in assenza di disciplina che regoli il rapporto tra i diversi e concorrenti agenti contabili;

2) la concorrente esistenza, per come previsto dalla legislazione regionale richiamata, di ulteriori identici conti giudiziali sottoscritti da altri soggetti, sempre in assenza di disciplina che regoli il rapporto tra i diversi e concorrenti agenti contabili;

3) Avuto riguardo alle funzioni svolte dagli agenti contabili sottoscrittori del conto (membri del collegio sindacale), la rarefazione della necessaria correlazione logico-giuridica tra obbligo di resa del conto (e connesse responsabilità) e gestione materiale del bene (trattandosi per l'appunto di membri di un organo di controllo), tanto più con riguardo alle ipotesi di gestione di partecipazioni non dematerializzate.

All'odierna udienza l'agente contabile dott. Marco Correggia nella qualità di Presidente del Collegio sindacale, in ordine all'eventuale profilo di improcedibilità del conto giudiziale firmato congiuntamente da tutti i componenti il Collegio, afferma che la firma congiunta di un unico documento contabile deriva dalla circostanza che trattasi di un organo collegiale e conseguentemente la responsabilità non può che essere collegiale.

Negli stessi termini il rappresentante della Regione Calabria, il quale afferma che il conto giudiziale è stato parificato sul presupposto della sua regolarità attesa la struttura collegiale dell'organo.

Rileva in merito il Collegio, in disparte il chiaro disposto della norma regionale sopra richiamata, che individua come agenti contabili di un'unica gestione tanto i componenti nominati nel Collegio sindacale quanto i componenti nominati in seno al Consiglio di Amministrazione degli enti partecipati, che l'art. 178 del Regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato (R.D. n. 827/1924) afferma che sotto la denominazione di agenti contabili dell'amministrazione si comprendono:

c) tutti coloro che, individualmente ovvero collegialmente, come facenti parte di consigli di amministrazione per i servizi della guerra e della marina e simili, hanno maneggio qualsiasi di pubblico denaro, o sono consegnatari di generi, oggetti e materie appartenenti allo Stato.

Orbene, al di là del periodo storico in cui la norma ha avuto origine, appare di tutta evidenza come il legislatore non neghi in assoluto (*rectius*: preveda) che una gestione necessariamente collegiale possa dar luogo ad una nomina collegiale di agenti contabili.

Pertanto, ad avviso del Collegio, è possibile dare alla norma in esame una lettura (interpretazione) attualizzata e prevedere che, nel caso in esame, la composizione collegiale dell'organo sindacale (come del consiglio di amministrazione) possa dar luogo ad una gestione collegiale delle partecipazioni azionarie con la conseguente presentazione di un unico conto giudiziale.

Né a questa interpretazione osta il carattere personale della responsabilità in discorso atteso che anche quando l'evento dannoso sia imputabile a deliberazioni di organi collegiali sussiste sempre la responsabilità *personale* dei singoli componenti l'organo deliberante che abbiano espresso voto favorevole all'adozione della delibera ritenuta causatrice di danno.

Infatti, sebbene l'atto collegiale sia imputato, indistintamente, all'organo che lo ha deliberato con una rarefazione degli eventuali apporti personali dei singoli componenti dell'organo, in sede di accertamento della responsabilità soccorre il principio generale di cui all'art.1 della l. 20 del 1994 ove testualmente è prescritto che nel caso

di deliberazioni di organi collegiali la responsabilità si imputa esclusivamente a coloro che hanno espresso voto favorevole.

Principio, peraltro già esistente nell'ordinamento ed esplicitato nell'art.

24 del d.P.R. n. 3 del 1957 (T.U. delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato) laddove viene affermato che

“Quando la violazione del diritto sia derivata da atti od operazioni di collegi amministrativi deliberanti, sono responsabili, in solido, il presidente ed i membri del collegio che hanno partecipato all'atto od all'operazione. La responsabilità è esclusa per coloro che abbiano fatto constare nel verbale il proprio dissenso”.

Conseguentemente, per quanto sopra esposto e in ottemperanza della

l. r. n. 22 del 2007, resolvendo la questione preliminare sollevata dal magistrato relatore sul conto giudiziale n. 35016, il Collegio ritiene che

il conto giudiziale presentato e firmato collegialmente dai componenti del Collegio sindacale sia procedibile e dispone con separata ordinanza per la prosecuzione del relativo giudizio di conto.

P.Q.M.

La Corte dei conti, Sezione Giurisdizionale per la Calabria, non definitivamente pronunciando, dichiara la procedibilità del conto giudiziale n. 35016.

Spese al definitivo.

Così deciso in Catanzaro nella camera di consiglio del 14 aprile 2021.

Il Relatore

Il Presidente

f.to Sergio Vaccarino

f.to Rita Loreto

Depositata in segreteria il 19/04/2021

Il Funzionario responsabile

f.to Dott.ssa Stefania Vasapollo